



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

**VISTO** il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

**VISTO** il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

**VISTO** l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** in particolare l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
- co. 5: che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

**VISTA** la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005, in particolare punto 6 "valutazione periodica" prevede che "l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e in seguito, con cadenza quinquennale....Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del parere dell'ANVUR";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 713 del 8 novembre 2018 con cui l'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda, con sede a Bologna, è stato autorizzato con giudizio condizionato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento al corso triennali in Design (DAPL 06), il predetto d.m. 713/2018 prevede all' articolo 2, comma 1, lettera a), che l'Istituto comunichi al Ministero e aggiorni annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; all'art. 3, comma 1, richiedeva all'ANVUR di procedere alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale, anche al fine di superare il giudizio condizionato sopra richiamato;

**VISTA** la nota ANVUR prot.n. 4333 del 16.12.2020, con la quale l'Agenzia segnalava al Ministero le criticità riscontrate nell'ambito della valutazione al termine del I anno di attività sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 – Istituto "Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda" di Bologna;

**VISTE** le note della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 3489 del 18.03.2021, n. 11166 del 6.08.2021 e n. prot.n. 11705 del 1.9.2021, con le quali sono state comunicate all'Istituto le sopraindicate criticità evidenziate dall'ANVUR con nota 4333/2020, chiedendo allo stesso una relazione dettagliata di chiarimenti;

**VISTE** le note prot. n. 4297 del 29.03.2021 e n. 7296 del 21.05.2021 ad oggetto, rispettivamente "Relazione annuale Nucleo di valutazione. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni AFAM" e "Valutazione periodica. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute";

**VISTA** la nota dell'Istituto "Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda" di Bologna del 13.09.2021, con la quale ha dato riscontro alla nota MUR prot.n. 11705 del 1.09.2021;

**VISTA** la delibera n. 125 del 9 giugno 2022, con cui l'ANVUR, replicando alla nota di chiarimenti dell'Istituto Polo Michelangelo sopra richiamata, esprimeva una valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 d.P.R. 212/2005, con riferimento al corso di diploma accademico di I° livello autorizzato presso l'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda; evidenziando in particolare che *"la valutazione delle risorse di personale, delle risorse strutturali e delle risorse finanziarie è negativa"*;

**VISTA** la nota del 21.6.2022 con la quale l'ANVUR ha altresì sottoposto al Ministero ulteriori criticità riscontrate con riferimento al funzionamento del corso autorizzato con il citato decreto ministeriale n. 713/2018;

**VISTA** la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 12079 del 7 ottobre 2022 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del decreto ministeriale di autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Design (DAPL 06) del 8 novembre 2018 n. 713, ai fini della partecipazione al



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

procedimento e dell'esercizio della facoltà di presentare osservazioni, nel termine di trenta giorni con decorrenza dal ricevimento della nota stessa;

**VISTA** la nota del 4 novembre 2022 con cui l'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda provvedeva a rendere le proprie osservazioni;

**VISTA** la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore prot.n. 15675 del 30 dicembre 2022 con cui si è ritenuto necessario acquisire l'avviso dell'ANVUR sulle osservazioni fornite dall'Istituzione, prima della conclusione dell'istruttoria del procedimento di revoca;

**VISTA** la delibera n. 33 del 22.2.2023 con cui l'ANVUR in merito alle osservazioni fornite dall'Istituzione:

- all'allegato 1 ha confermato il proprio parere negativo con riferimento al sopraindicato Istituto, evidenziando in particolare che *“le attività didattiche complessivamente svolte sono state caratterizzate da notevoli e diffuse criticità e carenze, con un impatto fortemente negativo sulla qualità del servizio didattico offerto agli studenti?”*;
- all'allegato 2 ha evidenziato ulteriori criticità riscontrate con riferimento all'assolvimento di quanto previsto dalla normativa sul Diritto allo studio ai sensi dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 212/2005, e alla permanenza di informazioni non corrette sul sito istituzionale in merito ai corsi erogati;

**CONSIDERATO** pertanto che, sulla base delle sopraindicate valutazioni effettuate dall'ANVUR, non sussistono i requisiti di cui all'art. 11 d.P.R. 212/2005 presupposto dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli accademici aventi valore legale con riferimento al corso di diploma accademico di I° livello autorizzato presso l'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda con sede a Bologna, l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 8 novembre 2018, n. 713, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per il corso di diploma accademico di primo livello in Design (DAPL 06).
2. E' fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 713/2018.

IL MINISTRO  
Sen. Anna Maria Bernini